



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI - CLASSE DI LAUREA LM87

Omissis

Art. 14 Prova finale

14.1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.

14.2. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve:

- aver superato tutti i prescritti esami di profitto e prove di conoscenza e aver acquisito le certificazioni e i crediti formativi universitari previsti dal regolamento;
- essere in regola con il pagamento delle tasse, dei contributi universitari e delle spese accessorie;
- essere iscritto all'esame di laurea magistrale.

14.3. La prova finale (18 CFU) consiste nella discussione di un elaborato, relativo ad una materia di insegnamento del corso di laurea, lo studente dovrà dimostrare di saper compiere l'analisi di un problema inerente all'ambito di una delle discipline del Corso di studi, dimostrando una elevata capacità di analisi critica e autonomia di giudizio e prestando particolare attenzione ai risultati più aggiornati della ricerca e della letteratura scientifica in materia.

Art. 15 Relatore della prova finale

15.1. Relatore della tesi di laurea può essere il Professore, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti dal Corso di laurea in Programmazione e gestione dei Servizi Sociali.

15.2. La tesi di laurea deve essere assegnata in una Disciplina, in relazione alla quale il Candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto.

15.3. Il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto della dissertazione di laurea, può affidare la cura del Laureando a un Ricercatore, a un Assistente del ruolo ad esaurimento o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo Settore scientifico-disciplinare, o di Settore scientifico-disciplinare affine, il quale potrà essere presente alla discussione avanti la Commissione per gli esami di laurea, sicché dovrà darne comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Dipartimento, in tempo utile per la formazione della Commissione per gli esami di laurea.

15.4. Relatore della tesi di laurea può essere anche un Professore di altro Corso di studi dell'Ateneo, con il quale lo studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a

un Settore scientifico-disciplinare affine a quelli di pertinenza del Corso di Studi in Programmazione e gestione dei Servizi Sociali, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea in Programmazione e gestione dei Servizi Sociali.

15.5. È fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, la possibilità di indirizzare lo Studente ad altro Professore dello stesso insegnamento, a ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale lo Studente intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.

Art. 16 – Tesi di laurea curriculare o di ricerca

16.1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in «tesi curricolari» e in «tesi di ricerca», ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.

16.2. Per «Tesi curriculare», si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dal Relatore alla Commissione per gli esami di laurea, non può superare cinque punti, che sono sommati alla media ponderata degli esami di profitto sostenuti dal Laureando. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, la media ponderata.

16.3. Per «Tesi di ricerca», si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima elevate capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dal Relatore alla Commissione per gli esami di laurea, non può superare otto punti, che sono sommati alla media ponderata degli esami di profitto sostenuti dal Laureando. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, la media ponderata.

16.4. Lo Studente può proporre al Relatore il tipo di tesi prescelto; sarà cura del Relatore indirizzare lo Studente verso il livello di tesi più coerente, anzitutto, con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti.

16.5. Lo Studente il quale consegua la laurea in Programmazione e gestione dei Servizi Sociali entro il secondo anno accademico, si vedrà riconosciuto un punto da aggiungere alla valutazione finale. All'uopo la Segreteria Studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, che lo Studente si laurea entro il secondo anno accademico.

16.6. Allo Studente, al quale siano stati riconosciuti almeno 6 CFU acquisiti all'estero, nell'ambito di uno dei programmi di internazionalizzazione del Dipartimento, verrà attribuito un punto aggiuntivo. All'uopo, la Segreteria Studenti renderà evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, lo svolgimento, da parte dello Studente, delle suddette attività.

Art. 17 – Adempimenti per sostenere l'esame di laurea

17.1. Lo Studente, almeno trenta giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, in cui intenda discutere la tesi, deve provvedere:

- alla presentazione, alla Segreteria Studenti, della domanda di laurea, indirizzata al Magnifico Rettore, con l'indicazione del titolo della tesi e del nome del Relatore;
- alla consegna del libretto degli esami di profitto ultimati o all'attestazione, mediante il sistema informatico di verbalizzazione *on line*, del superamento di tutti gli esami previsti nel piano di studi;
- al versamento del provento pergamena e/o di ogni altro contributo previsto dall'Università di Parma;
- alla richiesta di pergamena;
- agli altri adempimenti prescritti dall'Università di Parma.

17. 2. Lo Studente è tenuto a depositare presso la Segreteria Studenti, almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, una copia della tesi su supporto magnetico o informatico. Tale deposito dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del Relatore, il quale autorizzi lo Studente a sostenere l'esame di laurea e, alla luce dei risultati conseguiti nell'elaborazione della dissertazione di laurea, confermi o modifichi la qualifica della tesi di laurea come curriculare o di ricerca. Una copia della tesi, in formato cartaceo, dovrà essere consegnata al Relatore.

17. 3. L'ultimo esame di profitto, prima dell'esame di laurea, deve essere sostenuto almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di laurea.

17.4. Lo Studente è tenuto a presentarsi alla seduta di laurea con una copia personale della tesi, in formato cartaceo, da consegnare al Presidente della Commissione degli esami di laurea, per il tempo necessario alla discussione.

Art. 18 – Commissione per gli esami di laurea.

18. 1. La Commissione per gli esami di laurea è nominata dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali.

18. 2. Al fine della formazione delle Commissioni per gli esami di laurea, su richiesta della Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza Studi Politici e Internazionali, ciascun Professore, Ricercatore, Assistente del ruolo ad esaurimento e Assegnista di ricerca è tenuto a comunicare la propria disponibilità a far parte delle Commissioni per gli esami di laurea, nella misura di volta in volta richiesta.

18.3. Il Presidente della Commissione degli esami di laurea è nominato, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento, anche tenendo conto delle cariche accademiche, in atto o pregresse, ricoperte dai Componenti la Commissione per gli esami di laurea, oppure dell'anzianità accademica.

18. 4. Le funzioni di Segretario della Commissione degli esami di laurea sono svolte dal Ricercatore o dall'Assistente del ruolo ad esaurimento meno anziano in ruolo, o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, facente parte della Commissione.

18.5. In considerazione del numero di Laureandi della sessione, il Direttore del Dipartimento può proporre la nomina di più Commissioni per gli esami di laurea, che svolgano i propri lavori anche contemporaneamente.

Art. 19 – Valutazione dell'esame di laurea.

19.1. Nell'assegnare il punteggio, di cui al precedente Art. 16, commi 2 e 3, la Commissione per gli esami di laurea deve provvedere alla valutazione:

- globale dei voti, e delle lodi, ottenuti dal Laureando negli esami di profitto curricolari;
- dei tempi di svolgimento degli studi e delle eventuali ulteriori attività attinenti;
- dell'elaborato scritto, sul quale verte la discussione del Laureando di fronte alla Commissione per gli esami di laurea;
- della capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai Componenti la Commissione diversi dal Relatore.

19.2. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, di cui al precedente comma, ciascun Presidente delle Commissioni per gli esami di laurea invita ciascun Relatore, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi a suo avviso meritevoli di votazione tra i cinque e gli otto punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

19. 3. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente della Commissione per gli esami di laurea può invitare ciascun Componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da zero a dieci.

19. 4. La Commissione per gli esami di laurea può deliberare, all'unanimità, l'attribuzione della lode, nei soli casi in cui: la carriera curricolare del Candidato presenti il conseguimento di più lodi, soprattutto negli esami di profitto relativi a insegnamenti fondamentali; la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti; la discussione di fronte alla Commissione per gli esami di laurea abbia dimostrato elevata capacità argomentativa ed espositiva del Laureando, altresì con riferimento ai quesiti posti dai Componenti la Commissione diversi dal Relatore.

19.5. Nell'ipotesi in cui il Relatore ritenga meritevole la proposta, alla Commissione per gli esami di laurea, del conferimento della dignità di stampa a una tesi di laurea, deve informarne il Direttore del Dipartimento, al suo indirizzo di posta elettronica di Ateneo, almeno venti giorni prima della data prevista per l'esame di laurea. In tal caso, il Direttore, ricevuta copia della tesi di laurea da parte dello Studente, nomina una Commissione di cinque Professori di prima fascia, i quali, almeno tre giorni prima della data fissata per l'esame di laurea, sono tenuti a comunicargli, per iscritto, il loro giudizio sulla dissertazione di laurea, espresso a maggioranza assoluta. Del giudizio espresso dalla Commissione, viene data comunicazione a tutti i Componenti la Commissione per l'esame di laurea. La Commissione per gli esami di laurea, tenuto conto del predetto giudizio, può deliberare, all'unanimità, il conferimento della dignità di stampa.

Omissis